

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

**N. 1502**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore SCALERA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2007**

—————

**Benefici previdenziali per i lavoratori che svolgono  
attività usuranti**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale normativa sui cosiddetti «lavori usuranti» è finalizzata a mitigare - per alcune figure di lavoratori addetti a lavori particolarmente usuranti - l'innalzamento dell'età della pensione di vecchiaia. Negli ultimi anni le modifiche apportate alla disciplina dei lavori usuranti sono state rilevanti e si possono così sintetizzare:

1. nella tabella delle attività particolarmente usuranti, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, viene operata una ulteriore distinzione per le «attività particolarmente usuranti con caratteristiche di maggiore gravità di usura», la cui elencazione ed i criteri di definizione sono contenuti nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999;

2. il beneficio, oltre alla diminuzione dell'età pensionabile, consente - nei casi di maggiore usura - anche lo sconto del requisito contributivo;

3. l'applicazione del beneficio viene estesa alla pensione di anzianità e riguarda anche le prestazioni pensionistiche da liquidare nel sistema contributivo.

È stato il mancato accordo tra datori di lavoro e sindacati sulla ripartizione della copertura dell'onere che era stato originariamente addebitato sia ai datori di lavoro che ai lavoratori a non aver fatto decollare l'applicazione del beneficio.

I benefici stabiliti dall'attuale disciplina normativa, applicabili per i periodi lavorativi dall'8 ottobre 1993 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374) in poi, non prevedono una maggiorazione dei periodi, ma danno diritto ad uno sconto - che è cumulabile - sia dei requisiti

di età sia di quelli contributivi, come di seguito specificato:

1. riduzione del limite di età: due mesi, frazionabili anche in giornate, per ogni anno di attività maggiormente usurante (fino ad un massimo di sessanta mesi per la pensione di vecchiaia ed un massimo di dodici mesi per quella di anzianità);

2. riduzione del requisito contributivo: un anno (cinquantadue settimane) ogni dieci anni della suddetta attività fino ad un massimo di ventiquattro mesi;

3. per le pensioni da liquidare nel sistema contributivo: la riduzione di un anno (come massimo) ogni sei anni di attività maggiormente usurante o, in alternativa, l'aumento di un anno del coefficiente di trasformazione ogni sei anni di tale attività.

I requisiti di accesso al beneficio sono:

1. un anno di attività ininterrotta ai lavori maggiormente usuranti; tale anno può riferirsi ad un qualsiasi anno successivo al 1993;

2. in ciascun anno occorre far valere, al fine del riconoscimento delle giornate di attività maggiormente usurante, centoventi giorni di tale attività; il requisito delle centoventi giornate può essere raggiunto sommando i periodi in cui queste mansioni sono state svolte.

Le attività usuranti attualmente riguardano:

1. lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;

2. lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;

3. lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;

4. lavori in cassoni ad aria compressa;

5. lavori svolti dai palombari;

6. lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti a operazioni di colata naturale;

7. lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori dell'industria del vetro cavo eseguito a mano o a soffio;

8. lavori espletati in spazi ristretti con carattere di prevalenza e continuità;

9. lavori di asportazione dell'amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

Il presente disegno di legge, in attesa dell'attuazione della normativa sui lavoratori che svolgono attività usuranti, riconosce il beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva anche agli assicurati che, per il periodo successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 374 del 1993, risultino avere svolto mansioni particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che queste presentano, ed entro il 31 dicembre 2006 abbiano raggiunto i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità tenendo conto della riduzione dei limiti di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti dalla vigente normativa. Sarà un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, a stabilire le modalità per il riconoscimento del beneficio.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Benefici previdenziali per i lavoratori  
che svolgono attività usuranti)*

1. Nelle more della riforma della normativa sui lavoratori che svolgono attività usuranti, è riconosciuto il beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335, agli assicurati che:

a) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 374 del 1993 risultino avere svolto le mansioni particolarmente usuranti per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che queste presentano, individuate dall'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999;

b) entro il 31 dicembre 2006 abbiano conseguito i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità tenendo conto della riduzione dei limiti di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 374 del 1993, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, commi 36 e 37, della citata legge n. 335 del 1995.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1.

3. La domanda per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1 è presentata dagli interessati all'ente previdenziale di appartenenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.

4. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto dando priorità alla maggiore età anagrafica e, in caso di pari età, alla maggiore anzianità contributiva.

5. Il termine di cui al comma 1, lettera *b*), può essere prorogato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 3.





